



SETTORE
SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI

SIA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1028 del 07/11/2019

Registro del Settore
N. 129 del 30/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021

Unione delle Terre d'Argine

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto “in house” per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021.

Il Dirigente ad interim
Settore Sistemi Informativi Associati

Richiamate le Deliberazioni consiliari di seguito riportate, con le quali i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno approvato la convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle competenze inerenti i Sistemi Informativi ed il Servizio Informativo – Statistico mediante i seguenti atti:

- Deliberazione n. 76 del 16/12/2010 del consiglio comunale di Campogalliano;
- Deliberazione n. 201 del 16/12/2010 del consiglio comunale di Carpi;
- Deliberazione n. 89 del 16/12/2010 del consiglio comunale di Novi di Modena;
- Deliberazione n. 130 del 14/12/2010 del consiglio comunale di Soliera;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 28/12/2011 fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per il trasferimento all'Unione stessa delle competenze inerenti i Sistemi Informativi ed il Servizio Informativo – Statistico;

Richiamato il Decreto prot. n. 36622 del 20/06/2019 del Presidente dell'Unione Terre d'Argine, la quale nomina la sottoscritta Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente *ad interim* del Settore Sistemi Informativi Associati dell'Unione Terre d'Argine;

Visto lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;

Visti altresì i seguenti documenti:

- o lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;
- o la nota di aggiornamento al DUP 2019, approvata dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 8 del 27/02/2019 ed esecutiva ai sensi di legge;
- o il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 10 del 27/02/2019 ed esecutivo ai sensi di legge;
- o il PEG 2019-2021, approvato dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione n. 23 del 05/03/2019 ed esecutivo ai sensi di legge;

Richiamato il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale;

Richiamato l'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 avente come oggetto “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale recita come segue:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*

3-bis. *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

4. *Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.*

5. *Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.*

6. *Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.*

7. *Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016](#)”;*

Richiamato l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 avente come oggetto “Codice degli appalti e delle concessioni” che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di potere affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato *in house providing*, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

Richiamato altresì l'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici vigente in Italia il quale prevede quanto segue:

“1. *E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'[articolo 5](#). L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle*

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'[articolo 162](#)";

Considerato che:

- attraverso la L.R. n. 11/2004 la Regione Emilia-Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati;

- la Regione ha provveduto a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della Legge Regionale n. 11/2004 mediante l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l'interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale e mediante la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché mediante l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;

- la L.R. 11/2004:

all'art. 3 poneva tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;

all'art. 9 prevedeva la realizzazione di un'infrastruttura di rete a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata "Lepida" con Delibera di Giunta Regionale n. 1056 del 31/05/2004;

all'art. 10 autorizzava a costituire una società per azioni denominata "Lepida S.p.A." per la fornitura della rete e con la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui legge 11/2004, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico;

in attuazione dell'art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia Romagna, con propria delibera 1080 del 16/07/2007, ha autorizzato la costituzione della Società Lepida S.p.A., ad intero capitale pubblico, con il compito di realizzare e gestire la rete "Lepida" e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale le indicazioni di indirizzo ricevute;

Richiamata la Legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 avente come oggetto "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" che ha modificato la sopracitata L.R. 11/2004;

Dato atto che Lepida S.p.A. è una società *in house providing*, costituita ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 11 del 24/05/2004, che costituisce lo strumento operativo della medesima Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di

telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per soci e per enti collegati alla Rete Lepida, e per l'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale;

Preso atto che con comunicazione pervenuta all'Unione delle Terre d'Argine ed agli atti, l'operatore economico Lepida S.c.p.A. ha comunicato, a seguito di un'operazione straordinaria perfezionata con atto di Fusione Repertorio n. 61735 – Raccolta n. 30694 del 19/12/2018 a rogito del Notaio Rita Merone, con studio in Bologna, registrato a Bologna – Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bologna 2 – il 21/12/2018 al n. 26534 serie 1T, quanto segue:

a partire dalla data del 01/01/2019 la società Cup2000 S.c.p.a. (incorporata) si fonde per incorporazione nella società Lepida S.p.a. (incorporante), così come previsto dalla L.R. 1/2018;

per effetto della fusione sopra indicata, Lepida S.p.a. si è trasformata in società consortile per azioni con la denominazione di Lepida S.c.p.A.;

dalla suddetta data Lepida S.c.p.A. subentra di fatto e di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata Cup2000 S.c.p.A. e della società Lepida S.p.A. ed in tutte le ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura;

Preso atto, altresì, che la medesima comunicazione evidenzia quanto segue:

qualora sussistano i presupposti di cui all'art.5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come nel caso di Lepida S.c.p.A., gli affidamenti posti in essere dagli Enti soci in favore di Lepida S.c.p.A. non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi indicati all'art. 4 del medesimo codice; per quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'ANAC ha confermato che sono espressamente esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli affidamenti diretti a società *in house*, precisando che in caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da parte di soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti a controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti *in house*), gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà), come previsto dalle FAQ in materia dei flussi finanziari previste dall'ANAC ed approvate con Deliberazione n. 556/2017;

in virtù di quanto precede, Lepida S.c.p.A. non è tenuta a procedere alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., né a richiedere l'abilitazione al mercato elettronico dei soggetti aggregatori Consip S.p.A. e Intercent-ER ai fini degli affidamenti da parte dei propri Enti soci;

Richiamate le Deliberazioni consiliari dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti (Comune di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) avente ad oggetto "*Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 in Lepida con contestuale trasformazione in Società Consortile per Azioni*", con le quali gli enti soci hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 in Lepida con contestuale trasformazione in Società Consortile per Azioni nonché confermato la propria partecipazione, quale enti soci della stessa società mediante il possesso di n. 1 (una) azione;

Richiamate altresì le Deliberazioni consiliari dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti (Comune di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) avente

ad oggetto “*Approvazione dello schema di convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società in house Lepida s.c.p.a.*”, con le quali gli enti soci hanno delegato al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento l’esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato dell’attività di direzione, di coordinamento, supervisione di controllo nei confronti della medesima società *in house providing* Lepida s.c.p.a;

Richiamata inoltre la Deliberazione consiliare dell’Unione delle Terre d’Argine n. 6 del 27/02/2019 avente ad oggetto “*Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna e gli Enti regionali aderenti per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia Romagna.*” con la quale l’Amministrazione ha deliberato la convenzione, approvata con Delibera di Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 13 del 07/01/2019, tra la Regione Emilia Romagna e gli Enti regionali aderenti per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia Romagna;

Dato atto che è in essere una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione delle Terre d’Argine per l’utilizzo dei servizi della CN-ER, in particolari ANA-CN-ER, Doc-ER;

Vista l’offerta economica pervenuta all’Amministrazione da parte dell’operatore Lepida S.c.p.A. in relazione ai servizi della CN-ER e in particolar modo dei servizi ANA-CN-ER, Doc-ER, agli atti della presente procedura con il prot. gen. n. 22402/2019 (Allegato n. 1);

Visti altresì delle Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi di Lepida S.c.p.A., pubblicato sul sito internet istituzionale di Lepida S.c.p.A. all’indirizzo web www.lepida.net/contratti-listini, e allegato al presente atto (Allegato n. 2);

Visti inoltre gli Allegati Tecnici dei servizi di cui all’oggetto, pubblicati sul sito internet istituzionale di Lepida S.c.p.A. alla pagina www.lepida.net/contratti-listini, che qui si intendono integralmente richiamati e che si allegano (Allegati nn. 3 e 4);

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’approvvigionamento dei servizi succitati per l’Unione delle Terre d’Argine e per i Comuni ad essa aderenti occorrenti per le annualità 2019-2021;

Considerato che l’affidamento *in house* in questione risulta conveniente per le seguenti motivazioni:

che il mancato ricorso al mercato elettronico è giustificato in funzione del fatto che la Regione Emilia-Romagna ha affidato a Lepida S.c.p.A. la progettazione, la realizzazione e la messa a disposizione della Community Network degli Enti locali, a cui l’Unione delle Terre d’Argine ed i Comuni aderenti hanno aderito;

che Lepida ScpA ha beneficiato di consistenti investimenti pubblici per potenziare la rete infrastrutturale e creare sistemi integrati tra gli enti locali, consentendo così di mettere a regime e in rendita i finanziamenti pubblici appositamente destinati;

che lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati, è la Rete Lepida a cui l’Unione delle Terre d’Argine ed i Comuni aderenti hanno aderito mediante appositi documenti approvati dagli organi istituzionali delle Amministrazioni coinvolte;

l'affidamento dei servizi in questione non può essere svolta da altre figure economiche;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. c.d. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali" che prevede quanto segue:

"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano";

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 192 c. lett. b) del TUEL, l'oggetto del contratto relativo all'affidamento in questione risulta essere il seguente: *"I servizi di cui all'oggetto sono erogati secondo quanto definito nei rispettivi allegati tecnici che sono parte integrante della presente e sono pubblicati sul sito di Lepida (www.lepida.net) assieme alle Condizioni Generali di Fornitura. Ognuno di questi documenti*

ha un numero di versione. Con il presente Contratto vengono approvati esplicitamente: ANA-CNER Versione 100, Doc-Er Versione 100, Condizioni generali di fornitura Versione 100.;

Considerato altresì che la forma del contratto relativo all'affidamento in questione sarà in forma scritta e privata e che il contratto in questione avrà una durata, come specificato nell'offerta economica, per le annualità 2019-2021;

Considerate inoltre le seguenti *clausole ritenute essenziali* espresse nel documento Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi di Lepida S.c.p.A. ed applicabili all'affidamento diretto in house in questione:

"Articolo 4. Recesso "1. È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto/Convenzione, esso sarà tenuto a corrispondere a LepidaScpA il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 10% (dieci per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione.

2. E' ammesso il recesso anticipato nel caso in cui l'Ente firmatario del Contratto/Convenzione venga soppresso o comunque veda trasferite le proprie funzioni, per cui venga meno la necessità della fornitura. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a LepidaScpA il solo 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso mentre nulla sarà dovuto per i corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione";

"Articolo 7. Modifiche o integrazioni al Contratto. 1. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto/Convenzione, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a LepidaScpA.

2. Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di LepidaScpA.

3. LepidaScpA si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, modificarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

Articolo 11. Sicurezza e Riservatezza "LepidaScpA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto/Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto/Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto/Convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. LepidaScpA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto/Convenzione.

6. Il Committente si riserva la facoltà di esperire audit sulle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente Contratto/Convenzione.

Articolo 10. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016. 1. LepidaScpA è designata dal Committente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, nel caso in cui la Stessa debba effettuare trattamenti di dati personali di titolarità del Committente al fine di dare esecuzione al presente Contratto/Convenzione.

2. In tal caso, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e ad ogni altra

normativa applicabile, vige quanto previsto nell'Accordo per il trattamento di dati personali"

allegato alle presenti "Condizioni generali di fornitura".

3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo a LepidaScpA al rimborso delle eventuali spese che la stessa potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 17. Condizione risolutiva

1. Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l'esecuzione del Contratto/Convenzione, lo stesso s'intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Articolo 18. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

1. LepidaScpA avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto/Convenzione nei seguenti casi:

A. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;

B. uso improprio del Servizio e/o dell'infrastruttura;

C. nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all'art. 14;

D. qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.

E. nel caso di violazione del Codice Etico di LepidaScpA, quale allegato al Modello di Organizzazione e Gestione della Società ex DLgs. 231/2001 pubblicato sul sito istituzionale <https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

2. LepidaScpA avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto/Convenzione con semplice comunicazione al Cliente.

3. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i

corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto/Convenzione, LepidaScpA potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto/Convenzione restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

Articolo 19. Cessione del Contratto/Convenzione

1. Per cessione del Contratto/Convenzione ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto/Convenzione e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.

2. Le Parti non potranno cedere il Contratto/Convenzione, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione. Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto/Convenzione a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.

Ravvisato che, i requisiti di cui all'art. 192 del TUEL, per il presente affidamento si considerano tutti soddisfatti;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto “*in house*” per l'acquisto dei servizi in oggetto per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti valevole per le annualità 2019-2021, nei confronti dell'operatore economico Lepida S.c.p.A. con sede legale in via della Liberazione n. 15 a Bologna (BO), C.F. e P.IVA 02770891204, ad un costo complessivo pari ad **Euro 7.078,02**;

Stimato pertanto, per l'affidamento in questione, valevole per gli anni 2019-2021, un importo pari ad **Euro 7.078,02**;

Calcolata, dunque, una spesa complessiva valevole per gli anni 2019-2021 pari ad **Euro 7.078,02**;

Appurato che l'approvvigionamento in questione non rientra nel programma biennale degli acquisti 2019/2020 approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 12 del 27/02/2019, in quanto si tratta di un approvvigionamento con costi inferiori all'importo di Euro 40.000,00 nel biennio;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, agli atti prot. 61385/2019, con scadenza di validità prevista per la data del 08/02/2020 per l'operatore economico Lepida S.c.p.A.;

Richiamati:

il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con deliberazione di C.U. n.56 del 13.12.2017 ed in vigore dal 01.01.2018;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, come da modifiche apportate con deliberazione di G.U. n. 45 del 31.05.2013;

il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine approvato con D.C.U. n. 33 del 02.12.2015 e s.m.i.;

il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con deliberazione di C.U. n.57 del 13.12.2017;

Visto il documento allegato “Check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione” che rappresenta una misura di prevenzione contenuta nel “Piano anticorruzione e programma della trasparenza” valevole per il triennio 2016/2018, che forma parte integrante e sostanziale al fine di esperire la presente procedura;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Accertato altresì che la presente Determinazione risponde ai requisiti di cui all'art. 147 - *bis* del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertato inoltre che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 - *ter*, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di G.U. n. 3 del 22.01.2014;

Accertata, altresì, la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 - *bis* della L. 241/1990;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di provvedere, per i motivi in premessa specificati, all'affidamento diretto “*in house*” dei servizi della CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021, nei confronti dell'operatore economico Lepida S.c.p.A. con sede legale via della Liberazione n. 15 a Bologna (BO), C.F. e P.IVA 02770891204, tramite l'adesione all'offerta economica pervenuta in data 19/04/2019 prot. gen. n. 22402/2019;

Di allegare al presente atto, a far parte integrante e sostanziale del contratto con l'operatore economico in questione, i seguenti documenti:

Allegato 1: Offerta economica;

Allegato 2: Condizioni Generali di fornitura in vigore dal 30/01/2019;

Allegato 3: Allegato Tecnico ANA-CN-ER;

Allegato 4: Allegato Tecnico Doc-ER;

Di impegnare la spesa complessiva di **Euro 7.078,02** sul Bilancio di Previsione 2019-2021, come di seguito indicato:

Voce di bilancio	Importo complessivo Stimato in Euro	Annualità
00660.00.20 “Canoni Lepida S.p.A.”	2.359,34	2019
00660.00.20 “Canoni Lepida S.p.A.”	2.359,34	2020
00660.00.20 “Canoni Lepida S.p.A.”	2.359,34	2021

Di dare atto che l'approvvigionamento in questione non rientra nel programma biennale degli acquisti 2019/2020 approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n.

12 del 27/02/2019, in quanto si tratta di un approvvigionamento con costi inferiori all'importo di Euro 40.000,00 nel biennio;

Di dare atto altresì che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare:

dall'art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

dall'art. 1, commi 209 - 214, della Legge n. 204/2007, e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, il quale prevede l'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto, inoltre, che:

il contratto sarà formalizzato con l'operatore economico in questione mediante sottoscrizione del dell'offerta economica pervenuta in data 19/04/2019 prot. gen. n. 22402/2019;

il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate nell'offerta economica pervenuta e agli atti;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

l'erogazione dei servizi in oggetto avviene nelle annualità 2019-2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del T.u.e.l., è nelle annualità 2019-2021;

il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente *ad interim* del SIA dell'Unione delle Terre d'Argine.

Dott.ssa Susi Tinti
*Atto sottoscritto
digitalmente*

SETTORE: SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI - SIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2019	2359.34		006600020		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	1312			
	Descrizione			Affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER UTDA e Comuni ad essa aderenti - anno 2019		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - UNIONE		Natura di spesa		
	Note	Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2020	2359.34		006600020		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	310			
	Descrizione			Affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER UTDA e Comuni ad essa aderenti - anno 2020		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - UNIONE		Natura di spesa		
	Note	Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2021	2359.34		006600020		

Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
2021	U	110			
Descrizione			Affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER UTDA e Comuni ad essa aderenti - anno 2021		
Codice Creditore					
CIG			CUP		
Centro di costo	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - UNIONE		Natura di spesa		
Note	Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1028 DEL 07/11/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 07/11/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore SUSI TINTI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Determina a contrarre per l'affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CNER occorrenti all'Unione delle Terre d Argine e ai Comuni ad essa aderenti per le annualità 2019-2021 ”, n° 129 del registro di Settore in data 30/10/2019

SUSI TINTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 13/11/2019 al giorno 28/11/2019.